



Giunta Regionale
Assessorato alle Politiche Sociali

LINEE GUIDA
PER LA STESURA DEI PIANI SOCIALI DI ZONA

IN COLLABORAZIONE CON IL **Formez**

Indice

- 1. Premessa*
- 2. Gli Ambiti Territoriali*
- 3. Il Coordinatore di ambito*
- 4. Gli Uffici di Cittadinanza Sociale e il Servizio Sociale Professionale*
- 5. Il Piano di zona*
- 6. L'integrazione socio-sanitaria*
- 7. Il Bilancio sociale dell'Ambito*
- 8. Tempi e procedure*

1. Premessa

Il “Piano Territoriale Regionale dei Servizi Sociali” e la legge 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali definiscono come elementi prioritari, nell’avvio complessivo della riforma dei servizi alla persona, la individuazione dell’assetto territoriale per la pianificazione sociale con la costituzione degli ambiti territoriali, la programmazione dal basso con la costruzione dei Piani sociali territoriali (che di seguito saranno denominati “Piani Sociali di Zona” ai sensi dell’art. 19 della L. 328/2000), la definizione della rete dei servizi sociali essenziali e la definizione dei presupposti per costruire un sistema integrato a cominciare dalla specificità socio-sanitaria.

A tal fine la concertazione, l’integrazione, il partenariato e la condivisione delle responsabilità rappresentano, più di altre, le parole-chiave alle quali si ispira il Piano Territoriale Regionale dei Servizi Sociali, nell’ottica dell’innovazione e del cambiamento nelle politiche sociali, in linea con i principi e gli obiettivi delle leggi nazionali e regionali in materia.

Con il Piano 2009-2011 la Regione Molise intende promuovere un Welfare delle Responsabilità costruito sul concetto della “responsabilità condivisa” in base al quale tutti i livelli di governo (governance), nell’ambito delle rispettive competenze, concorrono a formulare, realizzare e effettuare la valutazione delle politiche sociali.

Il Piano indica, inoltre, la necessità di coinvolgere i diversi soggetti che a vario titolo partecipano alla costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali fin dalla fase di programmazione delle politiche, assegnando ad essi un ruolo decisivo all’interno di tutti i processi, dalla progettazione, all’erogazione, alla valutazione delle politiche e dei progetti.

I ruoli degli attori della concertazione vanno articolati su tre livelli diversi:

- il livello politico-istituzionale (Comitato dei Sindaci);
- il livello partecipativo-concertativo (Tavolo di concertazione);
- il livello tecnico-operativo (Tavolo Tecnico-Progettuale)

2. Gli Ambiti Territoriali

2.1. Definizione e compiti

Gli “Ambiti Territoriali” sono l’elemento di definizione territoriale e politica alla base del processo di integrazione e costituiscono il livello di governo locale delle politiche sociali. La centralità del ruolo dell’ente locale, assieme all’esistenza nella nostra regione di tanti piccoli Comuni, ha portato a ricercare in aggregazioni intercomunali, gli ambiti Territoriali appunto, il livello minimo per avviare nuove forme di progettazione, organizzazione e gestione dei servizi.

Il Piano Sociale Regionale affida agli Ambiti Territoriali obiettivi di carattere generale decisivi per la realizzazione di un sistema integrato di servizi che permettono di:

- dotare il territorio regionale di una rete di servizi essenziali alla quale sia garantita pari opportunità di accesso ai cittadini che vivono o lavorano nella regione;
- realizzare tutte quelle condizioni per l'integrazione dei servizi, guardando non solo alla costruzione organica del rapporto tra sanitario e sociale, ma a un più ampio sistema di welfare (politiche del lavoro, casa, istruzione, formazione, ambiente etc.)
- promuovere il quadro più corrispondente a una piena attuazione degli indirizzi della programmazione nazionale e regionale
- favorire l'esercizio associato delle funzioni sociali da parte dei comuni ed una gestione unitaria della rete dei servizi.

Gli Ambiti Territoriali individuati nel Piano Sociale Regionale 2009/11, coincidono con i Distretti Sanitari definiti dal Piano sanitario regionale.

2.2. Il Comitato dei Sindaci

Ogni Ambito Territoriale provvede alla costituzione del Comitato dei Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni ricadenti nell'Ambito stesso.

La prima convocazione del comitato dei sindaci per l'avvio delle attività istituzionali sarà a cura del Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dell'Ambito territoriale.

Il Comitato elegge il Presidente e adotta tutti i provvedimenti necessari al proprio funzionamento.

Il Comitato dei Sindaci è il soggetto politico di riferimento ed è l'organo deputato a:

- a) definire le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte alla organizzazione dell'Ambito Territoriale e della rete dei servizi sociali;
- b) individuare l'Ente Locale capofila.
- c) nominare il responsabile gestionale/amministrativo e/o il Coordinatore di ambito,
- d) istituire l'Ufficio di Piano, secondo la composizione definita nel PSR;
- e) definire le forme di collaborazione fra i Comuni e l'ASREM, i contenuti degli accordi di programma, laddove utilizzati, le possibili collaborazioni tra Comuni e Comunità Montane, le eventuali forme di collaborazione tra ambiti diversi, compresa la possibilità di elaborare, un unico Piano di Zona e di nominare un unico Coordinatore;
- f) elaborare ed approvare il Piano di Zona istituendo a tal fine tavoli di concertazione per garantire il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 nella

progettazione e realizzazione degli interventi, e per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge medesima.

- g) approvare il “Bilancio Sociale dell’Ambito”;
- h) approvare il Programma delle Attività Territoriali del Distretto per la parte relativa all’integrazione socio-sanitaria che è parte integrante del Piano di Zona.

I Comitati dei Sindaci degli ambiti di nuova costituzione, successivamente alla pubblicazione sul BURM del nuovo Piano Sociale Regionale, dovranno curare la progettazione dei nuovi piani sociali di zona, subentrando nella gestione tecnico-amministrativa degli ambiti costituiti solo a seguito di approvazione dei piani di zona medesimi, da parte della Giunta Regionale.

Fino all’approvazione dei piani di zona da parte della Giunta Regionale, gli ambiti territoriali preesistenti continueranno, attraverso il loro assetto istituzionale, la gestione dei servizi associati.

Tutti gli atti adottati dal Comitato dei Sindaci, devono essere trasmessi in copia al competente Servizio della Regione Molise.

2.3 La Consulta permanente dei Presidenti dei Comitati dei Sindaci

La Regione istituisce, con proprio atto, la Consulta permanente dei Presidenti dei Comitati dei Sindaci, coadiuvata dal Servizio Regionale competente e dal nucleo di accompagnamento.

La Consulta, presieduta dall’Assessore Regionale alle Politiche Sociali, è composta dai presidenti dei Comitati dei Sindaci, dagli Assessori competenti delle due Province e dal Direttore Generale dell’ASREM o suo delegato; svolge funzioni di supporto e raccordo tra i Presidenti, nel processo di costruzione dei Piani di Zona, del Bilancio sociale dell’Ambito, nella definizione politica e sociale del sistema integrato di interventi e servizi.

3. Il Coordinatore della Rete dei servizi dell’Ambito Territoriale

Il “Coordinatore della rete dei servizi dell’ambito territoriale” è scelto dal Comitato dei Sindaci, esclusivamente tra gli idonei collocati nell’elenco predisposto con apposito avviso pubblico regionale, di cui alla deliberazioni di Giunta Regionale del 29 luglio 2008, n. 853 e del 4 novembre 2008, n. 1146, con rapporto di lavoro a tempo pieno per un anno, rinnovabile in relazione alla verifica effettuata dal Comitato dei Sindaci medesimo.

Il Coordinatore, con l'Ufficio di Piano, svolge le funzioni di strumento tecnico del Comitato dei Sindaci.

Le modalità di accesso, le funzioni e i criteri di verifica delle attività del Coordinatore d'Ambito sono definite dal Piano sociale Regionale e dai predetti atti della Giunta Regionale.

Gli oneri relativi al costo del Coordinatore, nel caso di specialista assunto a progetto a tempo pieno, devono essere considerati già nella fase di progettazione del Piano di Zona e quantificati in € 3000 mensili onnicomprensivi. Tali oneri dovranno essere rendicontati tra i costi di assistenza tecnica sostenuti per l'attuazione del Piano di zona.

Qualsiasi indennità aggiuntiva da corrispondere al responsabile amministrativo dell'Ambito, nel caso in cui lo stesso non coincida con il Coordinatore, sarà da porre a carico del cofinanziamento del 20% spettante ai Comuni dell'Ambito.

3.1. La Conferenza permanente dei Coordinatori di Ambito

La Regione istituisce, con proprio atto, la Conferenza permanente dei Coordinatori di Ambito Territoriale coordinata dal Servizio Regionale competente.

La Conferenza svolge funzioni di supporto e raccordo tra i Coordinatori nel processo di costruzione dei Piani di Zona, del Bilancio sociale dell'Ambito e di tutto quanto loro compete in ordine alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Ogni Coordinatore è sostenuto da azioni di accompagnamento promosse dalla Regione rivolte anche ai responsabili tecnici dei Distretti Sanitari.

3.2. L'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano si configura come un gruppo tecnico di lavoro, a carattere intercomunale, la cui attività di progettazione esecutiva, gestione e monitoraggio per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento, è finalizzata alla programmazione sociale e alla attuazione del Piano Sociale di Zona.

Ha le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi a soggetti terzi;
- predisporre gli atti finanziari per:
 1. la gestione corrente dell'Ufficio di Piano (spese beni strumentali e beni di consumo, costi generali di funzionamento quali telefono, personale ecc.)

2. L'erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione)

- predisporre l'articolato dei protocolli di intesa e degli altri atti volti a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse (es. attraverso progetti europei);
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione;
- formulare indicazioni e suggerimenti diretti al Comitato dei Sindaci in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal piano di zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- collaborare all'elaborazione del bilancio sociale d'Ambito.

L'Ufficio di Piano è costituito dal Coordinatore e/o responsabile gestionale amministrativo, un esperto per l'integrazione socio sanitaria, messo a disposizione dall'ASREM tra il proprio personale dipendente, e da non più di altre sei persone.

I componenti dell'Ufficio di Piano dovranno avere specifiche competenze nel campo della programmazione e gestione dei servizi sociali, contabilità degli enti locali, materie legali e servizi di segreteria. Le suddette professionalità saranno ricercate prioritariamente tra le unità di personale in organico ai Comuni dell'Ambito territoriale; in assenza di personale con le caratteristiche sopra indicate, resta ferma la possibilità di utilizzare professionalità esterne con rapporti contrattuali conformi alla normativa vigente.

4. Gli Uffici di Cittadinanza Sociale e il Servizio Sociale Professionale

Il Piano Sociale Regionale definisce gli Uffici di Cittadinanza Sociale come un nodo fondamentale della rete dei servizi in quanto soggetto in grado di verificare l'adeguatezza della rete dei servizi sociali alle effettive esigenze della comunità. Gli UCS sono servizi-funzione presenti sul territorio finalizzati a promuovere e supportare l'azione di rete coinvolgendo persone e famiglie, gruppi e associazioni, soggetti istituzionali e non, che operano a livello locale; assicurano la funzione di lettura ed osservazione dei bisogni e di monitoraggio e promozione delle risorse del territorio, di ascolto delle necessità dei cittadini in situazioni di bisogno, di orientamento, di accompagnamento e di filtro, di informazione sui diritti, le prestazioni, le modalità di accesso ai servizi pubblici e privati, di promozione

della trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadini e servizi garantendo anche la possibilità di presentazione di reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali.

Spetta al Coordinatore di Ambito, di concerto con l'Ufficio di Piano e dei responsabili dei Distretti Sanitari di riferimento, curare le modalità organizzative di questi due servizi in base alle caratteristiche del territorio, alla organizzazione delle risorse umane presenti, alla individuazione del personale necessario per garantire tali funzioni in maniera aderente ai bisogni rilevati, nella prospettiva di attivare punti unici di accesso al sistema dei servizi sociali e sanitari.

La gestione dell'Ufficio di Cittadinanza sociale è affidato all'Ufficio di Piano e si avvarrà dell'apporto professionale di un assistente sociale iscritta all'Albo o, in assenza, di un operatore in possesso di diploma di scuola media superiore con almeno ventiquattro mesi di esperienza specifica nel settore sociale. Inoltre la gestione delle attività dell'Ufficio potrà essere affidata, ai sensi della Legge Regionale n. 29/06, mediante apposita convenzione, ad Istituti di Patronato e Assistenza sociale presenti nell'Ambito territoriale di riferimento.

Si considera prioritaria anche la costituzione del Servizio Sociale Professionale al fine di realizzare in modo omogeneo, in tutti i Comuni dell'Ambito, un servizio in grado di:

- valorizzare la persona nella sua autonomia e nella sua capacità di assumersi responsabilità;
- sostenere le persone nell'uso delle proprie risorse e di quelle presenti nella società;
- prevenire ed affrontare situazioni di disagio;
- promuovere iniziative per ridurre il rischio emarginazione.

Il servizio è svolto da assistenti sociali iscritti all'albo professionale con compiti di:

- accoglienza;
- informazione e orientamento;
- valutazione del bisogno;
- definizione di piano di lavoro personalizzati;
- consulenza;
- prevenzione e promozione di una cultura della solidarietà e della sussidiarietà.

La quota di cofinanziamento (non inferiore al 20% delle risorse assegnate sia ai Comuni che all'Ambito territoriale dal fondo sociale regionale), dovrà essere utilizzata per la gestione degli Uffici cittadinanza, del Servizio Sociale Professionale e il funzionamento degli Uffici di Piano.

La quantificazione della quota di cofinanziamento viene effettuata con gli stessi parametri utilizzati per il riparto del fondo sociale regionale (popolazione residente).

I Comuni aderenti all'Ambito possono contribuire alla copertura di quota parte del cofinanziamento per le attività di cui sopra anche attraverso la messa a disposizione di risorse professionali inserite nell'organico dell'Ente locale.

A tal proposito si indicano le modalità, sia finanziarie che temporali, con cui organizzare detti servizi.

Indicazione in merito alle risorse professionali e non per gli Uffici di Cittadinanza e per il Servizio Sociale Professionale (anno 2009)

Servizi	Risorse disponibili	Cofinanziamento del 20%	Costo di una unità per 1500 ore annuali	Numero di operatori	Rapporto operatore/popol.	Costo totale
	5.040.000,00	1.008.000,00				
UC 60%		604.800,00	18.000,00 (12 euro per 1500 ore)	30	1 operatore per non meno di 10.000 abitanti	540.000,00
SSP 40%		403.200,00	27.000,00 (18 euro per 1500 ore)	12	1 operatore per non meno di 27.000 abitanti	324.000,00
		1.008.000,00				864.000,00

La restante quota di circa **144.000,00 euro** dovrebbe servire al funzionamento degli Uffici di Piano tenuto conto che le risorse finanziarie necessarie al pagamento degli oneri dovuti al Coordinatore d'Ambito saranno messe a disposizione direttamente dalla Regione per i sette Ambiti.

5. Il Piano di Zona

5.1. Considerazioni generali

I Piani di Zona sono lo strumento di programmazione degli Ambiti territoriali per la progettazione e la realizzazione della rete dei servizi e interventi sociali, presupposto indispensabile per garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità di accesso ai servizi e per attivare un sistema di protezione sociale universalistico aperto a tutte le situazioni di vita dei cittadini, con priorità di accesso ai soggetti deboli.

Il Comitato dei Sindaci di ogni Ambito definisce un proprio percorso di coinvolgimento delle realtà locali pubbliche o private che concorrono alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. 328/2000.

Il Comitato dei Sindaci definisce, altresì, le sedi per garantire la partecipazione dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 328/2000.

Il Piano di Zona offre risposte ai problemi individuali e collettivi individuando i bisogni prioritari, le strategie di prevenzione, le risorse disponibili, i soggetti istituzionali e comunitari interessati, i risultati attesi, gli standard di funzionamento e di efficacia, le responsabilità gestionali, le forme di controllo, le modalità di verifica, le condizioni di valutazione.

Il Piano infine raccorda i tempi e le modalità operative con gli altri strumenti di programmazione centrale, regionale e locale.

5.2 Indicazioni delle risorse finanziarie

Risorse da assegnare agli ambiti territoriali ed ai Comuni nel triennio:

Fonte finanziamento	2009	2010	2011
FSN	5.600.000,00	5.936.000,00	6.292.000,00
10% (a disposizione dell'Assessorato Regionale)	560.000,00	593.600,00	629.200,00
FSE (assistenza tecnica)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cofinanziamento Ambiti	1.008.000,00	1.068.480,00	1.132.590,00
Premialità		336.000,00	356.160,00

Risorse da assegnare ai comuni per l'anno 2009:

Ambito territoriale	Abitanti	Importo 2009
Agnone	13.246	103.460,45
Bojano-Riccia	43.747	341.694,42
Campobasso	85.193	665.416,43
Isernia	46.251	361.252,40
Larino	30.962	241.834,70
Termoli	71.129	555.566,84
Venafro	29.546	230.774,76
	320.074	2.500.000,00

5.3. Attività specifiche

In sede di avvio dell'attività programmatoria, il Comitato dei Sindaci di ogni ambito territoriale, con il supporto tecnico del Coordinatore, deve:

- identificare correttamente gli attori da coinvolgere e le modalità di coinvolgimento utilizzando lo strumento dei "tavoli di concertazione";
- predisporre un programma di lavoro in grado di far comprendere tutti i passaggi a tutti gli attori coinvolti;

- verificare ad ogni stadio del percorso l'efficacia delle tecniche utilizzate per progettare nel dettaglio l'organizzazione del lavoro nella fase successiva;
- predisporre, prima e durante il lavoro, tutti i supporti informativi finalizzati a mettere gli attori in condizioni di condividere una base di conoscenze comuni.

5.4. Contenuti

In sede di costruzione del Piano è indispensabile garantire i seguenti contenuti:

- una lettura attenta dei principali processi messi in atto nel tessuto sociale della comunità di riferimento mediante la raccolta di tutti gli elementi utili per arrivare ad una “diagnosi di comunità” attraverso una serie di basi conoscitive consistenti in: bisogni (rilevati, indagati, stimati), risorse disponibili in termini di servizi (pubblici, privati e del terzo settore) e di persone. Le basi conoscitive acquisite vanno quindi interpretate attribuendo loro significati condivisi evidenziando i punti di forza, quelli di debolezza, le potenzialità di sviluppo quali:
 - l'indicazione degli obiettivi strategici di promozione sociale e di miglioramento della qualità della vita che si intendono raggiungere nell'arco di tempo di vigenza del Piano di Zona individuando anche gli obiettivi intermedi che sappiano far progredire l'intero processo;
 - le modalità organizzative dei servizi e ciò che necessita per realizzare la rete dei servizi essenziali, individuando quanto va attivato, con quali modalità e tempi e in che modo;
 - la modalità con la quale si intende espletare la funzione di “Ufficio di Cittadinanza Sociale”, avvalendosi anche dei soggetti e delle competenze previsti dall'art. 1, commi 4 e 5 della legge 328/2000, attraverso l'indicazione delle modalità organizzative e delle risorse umane necessarie a garantirne la presenza su tutto il territorio dell'ambito;
 - l'individuazione dei servizi che vanno organizzati a livello sovracomunale per complessità organizzativa o tecnico-gestionale o per caratteristiche proprie;
 - le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo regionale e nazionale in collaborazione con le Province; definendo prioritariamente:
 1. forme di concertazione con l'ASREM e le modalità di integrazione socio-sanitaria e di armonizzazione e raccordo con il Programma delle Attività Territoriali di Distretto e con il Piano Strategico Aziendale;
 2. termini e modalità di collaborazione con altri soggetti istituzionali che si trovano a svolgere compiti rilevanti per la rete dei servizi essenziali: le Province, le autonomie scolastiche, i Centri per l'Impiego, le Università etc.
 3. forme di eventuali modalità di collaborazione con altri Ambiti Territoriali per determinati servizi o progetti o interventi comuni.

4. modalità di coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
 5. forme di collaborazione con i soggetti operanti nel territorio in grado di produrre benessere con particolare riferimento al terzo settore comprendente l'associazionismo, il volontariato, le Fondazioni, le cooperative sociali e tutte le varie forme di imprenditoria sociale, superando la concezione della "delega" per adottare le modalità della co-progettazione;
- le risorse finanziarie complessivamente impegnate che contribuiscono a costituire il Bilancio dell'Ambito; (queste dovranno prevedere l'ammontare delle risorse impegnate dai Comuni, quelle originate dal Fondo Unico regionale, dal Fondo unico nazionale, dalle leggi regionali di settore, dalle fonti di finanziamento nazionali ed europee, dai budget dei Distretti Sanitari appartenenti all'Ambito Territoriale nonché risorse derivanti da contributi, donazioni, erogazioni effettuate a titolo specifico da privati, Enti, Fondazioni, organizzazioni ed associazioni varie).

5.5. L'Accordo di Programma

Il Piano di Zona viene adottato, di norma, attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

In esso devono essere specificati:

- i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, dell'ASREM e degli altri soggetti firmatari dell'accordo di programma, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
- le modalità di utilizzo qualificato della spesa in rapporto agli obiettivi prefissati;
- le iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare
- progetti di sviluppo dei servizi.
- la composizione del collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi.

All'accordo di Programma partecipano i Comuni associati, la Provincia, l'ASREM nonché gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le Fondazioni e gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che attraverso specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato previsto nel Piano. L'Accordo di Programma è lo strumento giuridico per l'attuazione delle scelte sul territorio.

I Comuni che non aderiscono all'accordo di programma non potranno usufruire dei servizi associati realizzati a livello di ambito e dovranno svolgere le attività sociali esclusivamente con le risorse ad essi assegnate.

5.6. Indicazioni per la gestione associata delle funzioni socio assistenziali

Le forme associative intercomunali sono disciplinate dagli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, del testo unico D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. L'oggetto e le finalità dell'associazione definiscono meglio anche le modalità associative da adottare:

- convenzione, e/o ufficio comune,
- consorzi,
- unione di comuni.

La scelta di favorire forme associative degli Enti locali nella gestione dei servizi sociali, pur nella libertà del modello, è promossa dalla Regione Molise anche mediante incentivazioni economiche e costituisce una grande opportunità per l'esercizio, su scale economiche appropriate, delle funzioni e per l'integrazione sociosanitaria.

I modelli di gestione con i quali si esprimono forme di associazione degli Enti locali possono sintetizzarsi nelle seguenti formule:

- in modo coordinato stabilendo, a mezzo di apposita Convenzione, le materie oggetto di coordinamento, la durata, i reciproci obblighi. Le Convenzioni possono prevedere la costituzione dell' "Ufficio Comune" presso i quali può essere distaccato personale dipendente cui affidare l'esercizio delle funzioni degli enti che sottoscrivono l'accordo. Gli enti che sottoscrivono la Convenzione possono delegare l'esercizio delle funzioni ad uno solo di essi, ovvero possono concordare la distribuzione delle funzioni di gestione tra i diversi enti sottoscrittori la Convenzione. In questo secondo caso, al Comune capofila può essere riconosciuto il ruolo di coordinamento e di raccordo per le funzioni di rendicontazione e a tutti i Comuni uguali responsabilità nella gestione di servizi specifici e diversi, laddove le capacità professionali ed organizzative di tutti gli enti siano tali da non ritenere auspicabile il trasferimento delle funzioni ad uno solo degli enti sottoscrittori. Tra i soggetti a cui può essere delegato l'esercizio delle funzioni figurano anche le Aziende Pubbliche di servizi alla persona;
- in modo associato attraverso la costituzione di un Consorzio cui possono partecipare anche altri enti pubblici (ad esempio Aziende pubbliche di Servizi alla persona, ASREM, ecc.). Gli Enti locali approvano apposita Convenzione che disciplina lo statuto, le funzioni, l'organizzazione e la nomina degli organi del Consorzio;

- a mezzo di Unioni di Comuni che prevedano l'esercizio congiunto di funzioni di loro competenza. I Comuni che aderiscono all'unione approvano lo statuto il quale individua le funzioni svolte, gli organi dell'unione, le modalità organizzative per l'esercizio delle materie conferite. Tale forma di gestione associata è particolarmente adatta quando tutti i Comuni interessati abbiano dimensioni demografiche molto piccole e quando vi è l'orientamento degli stessi Comuni alla gestione associata di altri servizi oltre quelli socio-assistenziali.

5.7. Validità

Il Piano di Zona ha validità triennale articolato in "Piani attuativi annuali".

La pianificazione annuale dovrà riportare eventuali implementazioni rispetto alle indicazioni generali contenute nel Piano triennale ed indicherà la programmazione degli interventi e la spesa prevista, sia in riferimento ai servizi e agli interventi consolidati, che a quelli eventualmente implementati o aggiunti; il piano è elaborato in riferimento ad uno schema unitario predisposto dalla Regione.

6. L'integrazione socio-sanitaria

Per promuovere scelte finalizzate all'integrazione socio-sanitaria è necessario garantire unitarietà al processo programmatico rendendo tra loro compatibili e complementari le scelte previste dal Piano di Zona e dal Programma delle Attività Territoriali di Distretto.

In particolare il Programma delle Attività Territoriali di Distretto rappresenta il Piano di salute distrettuale in cui sono definiti i bisogni prioritari e gli interventi di natura sanitaria e socio-sanitaria. Il Piano di Zona è lo strumento per definire le strategie di risposta ai bisogni sociali e socio-sanitari.

E' pertanto necessario che i due strumenti siano gestiti all'interno di un'unica strategia programmatica attuata in modo integrato in una stretta collaborazione tra ASREM ed Enti locali, tra Distretto e comunità territoriale anche attraverso lo strumento del Bilancio Sociale.

In fase di avvio gli Ambiti Territoriali attivano una ricognizione delle risorse esistenti sul territorio, in termini di strutture, servizi e personale, che possano concorrere a costituire una rete integrata di servizi sociali e sanitari. Nel Piano di Zona, così come nel Programma delle Attività Territoriali di Distretto, sono previsti i protocolli operativi e le modalità tecnico-organizzative con le quali i servizi sanitari e socio-assistenziali svolgono in modo coordinato e unitario compiti dedicati a problemi di comune competenza con particolare riferimento alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative (D.Lvo 229/99 e DPCM 14.02.2001 "atto di coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie).

Vanno inoltre ricordate le modalità per garantire l'accesso dei cittadini alla rete dei servizi sia sociali che sanitari attraverso la realizzazione delle Porte Uniche di Accesso (PUA), che possono essere allocate anche negli "Uffici di Cittadinanza Sociale".

7. Il bilancio sociale

E' il modello di gestione che dà sostanza alla realizzazione dei sistemi integrati di governo locale dei problemi sociali.

7.1. Il Bilancio Sociale è:

- uno strumento democratico di governo
- la raccolta e la elaborazione di dati qualitativi e quantitativi, comprese le risorse monetarie, in relazione alle politiche di welfare;
- l'insieme di progetti, analisi, elaborazioni, valutazioni, verifiche, comunicazioni, contatti, raccordi tra i vari attori che intervengono nell'attuazione del Piano.

7.2. Il Bilancio Sociale serve a:

- monitorare il comportamento dell'ambito territoriale in ordine agli obiettivi prefissati;
- informare sugli obiettivi sociali raggiunti;
- rendere comunicabili e confrontabili i risultati sociali dell'ambito territoriale;
- costruire una politica della qualità volta al costante miglioramento del sistema dei servizi ed interventi sociali.

7.3. Gli obiettivi del Bilancio Sociale sono:

- Consentire il governo delle politiche sociali orientate all'efficacia e basate sulle responsabilità definite per obiettivi;
- Comunicare all'intera comunità in modo comprensibile e trasparente azioni, progetti, obiettivi, risultati;
- Definire finalità e obiettivi partecipati;
- Fare emergere nodi relazionali (rete);
- Verificare e individuare difficoltà;
- Rendere possibili confronti territoriali tra bilanci sociali annuali
- Rendere possibile il confronto con Bilanci Sociali di altri ambiti territoriali.

7.4. Il Bilancio Sociale si costruisce

- co-progettando il percorso come un piano di lavoro che fa riferimento alla “mission sociale” dell’ambito prevista nelle finalità e negli obiettivi del Piano di Zona;
- definendo alcuni indicatori specifici;
- costruendo la mappa degli interlocutori.

7.5. Il Bilancio Sociale è predisposto:

- dal Coordinatore di ambito su indicazione del Comitato dei Sindaci in base alle risultanze emerse dal “tavolo di concertazione” attivato in sede di predisposizione del Piano di Zona con il coinvolgimento delle esperienze e delle professionalità presenti nell’Ambito.
- dalle risorse in campo sociale proprie dei Comuni appartenenti all’ambito;
- dalle risorse provenienti dai budget dei Distretti Sanitari appartenenti all’Ambito;
- dai finanziamenti provenienti dalle leggi regionali di settore;
- dai finanziamenti provenienti dal Fondo Unico regionale e dal Fondo Nazionale per le politiche sociali;
- dai finanziamenti provenienti dall’Unione Europea;
- dalle disponibilità finanziarie provenienti da altre fonti pubbliche e private (Fondazioni bancarie, aziende private, autonomie scolastiche etc.);
- dalle risorse sociali qualificabili come tali in funzione degli obiettivi illustrati nel Piano di zona (il valore aggiunto sociale di tutto il privato-sociale)
- da indicatori di promozione sociale territoriale.

8. Tempi e procedure

I tempi e le procedure previste per l’avvio del Piano Sociale Regionale sono i seguenti:

- 60 giorni, per la presentazione al competente Servizio regionale dei piani sociali di zona da parte degli Ambiti territoriali, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURM del Piano sociale Regionale;
- 30 giorni per la valutazione dei piani di zona da parte del Servizio Regionale competente e per l’approvazione della Giunta Regionale.

**“Format”
PIANO SOCIALE DI ZONA**

Sezione 1. Metodologia della costruzione del Piano di Zona

(È la sezione dove si esplicita la contestualizzazione di quanto disposto dalle Linee Guida sui diversi soggetti pubblici che hanno responsabilità dirette nella elaborazione del Piano di Zona; vanno individuate le modalità operative concrete e specifiche adottate in ogni Ambito territoriale.)

1.1. Il Comitato dei Sindaci, ruolo e collegamenti

1.2. Il Coordinatore d’Ambito e/o responsabile gestionale amministrativo, ruolo e collegamenti

1.3. L’Ufficio di Piano, ruolo e collegamenti

1.4. Procedure attivate per la predisposizione del Piano di Zona

Sezione 2. Il “profilo di comunità”

(Va spiegata la metodologia utilizzata per ottenere una “conoscenza partecipata” della situazione dell’Ambito territoriale e, successivamente, vanno esposte le basi conoscitive del “profilo di comunità”. È opportuno che nel Piano di Zona vengano presentati solo i dati, gli elementi e gli indici ritenuti strettamente necessari a illustrare la situazione del territorio, rimandando ad allegati specifici la presentazione dell’intera documentazione statistica prodotta. In questa sezione particolare rilevanza assume l’interpretazione del profilo di comunità in quanto è la parte che sostiene e giustifica gli obiettivi e le priorità di cui al successivo capitolo.)

2.1. Metodologia utilizzata per la “conoscenza partecipata”

2.2. Basi conoscitive del “profilo di comunità”

2.2.1. Fase conoscitiva della popolazione e del territorio

2.2.2. Fase conoscitiva di bisogni e domanda

2.2.3. Fase conoscitiva dell'offerta dei servizi

2.2.4. Fase conoscitiva delle risorse

2.3. Interpretazione del profilo di comunità

2.3.1. Punti di forza

2.3.2. Punti di debolezza

2.3.3. Potenzialità

2.3.4. Incognite

3. Obiettivi e priorità generali del Piano di Zona

(In questa sezione vanno presentati gli obiettivi strategici, definiti dal Comitato dei sindaci in base anche alle indicazioni dei Tavoli di lavoro per la concertazione attivati nell'Ambito territoriale, e le modalità di raccordo con gli indirizzi regionali individuate a livello locale. Successivamente vanno declinate le priorità e le scelte operative del Piano di Zona in una serie di settori e aspetti della programmazione sociale).

3.1. Gli obiettivi strategici del Piano di Zona e raccordo con gli indirizzi regionali

3.2. Priorità e scelte operative del Piano di Zona

3.2.1. Modalità della integrazione delle strategie e delle regole di accesso e funzionamento

3.2.2. Modalità di finanziamento

3.2.3. L'attuazione della integrazione socio-sanitaria

3.2.4. Attuazione di altre integrazioni: formazione, lavoro, casa, trasporti...

3.2.5. Il sistema di gestione del Piano di Zona

3.2.6. Modalità di gestione dei servizi e di realizzazione degli interventi

3.2.7. La documentazione dei servizi e degli interventi

3.2.8. Modalità della informazione e della comunicazione sociale

3.2.9. La formazione e l'aggiornamento

3.2.10. Il sistema di valutazione

Sezione 4. Programmazione per Aree di intervento

(Questa è la sezione più ampia del Piano di Zona, e sarà composta da "schede" progettuali analitico-descrittive che seguono lo schema progettuale indicato e che riguardano sia le diverse Aree di intervento previste dal Piano di Zona che i progetti specifici.)

4.1. Modello progettuale per Aree di intervento, in relazione alle Aree organizzative

4.2. Sezione di Piano per l'Area di intervento: Anziani

4.3. Sezione di Piano per l'Area di intervento: Disabili

4.4. Sezione di Piano per l'Area di intervento: Famiglia

4.5. Sezione minori, adolescenti, giovani

4.6. Sezione di Piano per altre aree di intervento individuate come priorità dall'Ambito territoriale

5. Dimensioni finanziarie del Piano di Zona

(In questa sezione vanno identificati gli aspetti economico-finanziari specifici, cercando di offrire un quadro sufficientemente chiaro ed analitico della situazione sia in generale che per ogni specifico progetto)

5.1. Entrate totali previste dal Piano di Zona distinte per tipologia

5.1.1. Entrate da Fondo unico regionale

5.1.2. Entrate da Enti pubblici locali

5.1.3. Entrate da altri Enti pubblici

5.1.4. Altre entrate

5.2. Spese totali previste dal Piano di Zona distinte per tipologia

5.2.1. Spese generali di Ambito (distinte per centri di costo)

5.2.2. Riepilogo delle spese per le Sezioni di Piano per Aree organizzative

5.2.3. Riepilogo delle spese per le Sezioni di Piano per Aree di intervento

5.2.4. Riepilogo delle spese per i Progetti

Format per sviluppare le sezioni di Piano relative ai Progetti

a) Motivazioni

b) Obiettivi generali

c) Obiettivi specifici rispetto alle Funzioni: cura-assistenza, accompagnamento-abilitazione, promozione, educazione, informazione-consulenza

d) Attività previste distinte per Aree organizzative: strutture, servizi, tipologie

e) Localizzazione degli interventi

f) Tipologie dei destinatari

g) Tempi di organizzazione e gestione dei servizi

h) I rapporti con il territorio (soggetti istituzionali, formazioni sociali, popolazione)

i) Modalità di raccordo/integrazione con altri servizi/interventi

l) Eventuali azioni informative e formative previste

m) Strumenti di documentazione degli interventi che si intendono adottare

n) Strumenti e procedure interne di verifica e monitoraggio degli interventi che si intendono adottare

o) Indicatori previsti per la valutazione degli interventi che si intendono adottare

p) Risorse finanziarie

q) Risorse professionali

r) Risorse strutturali e spazi

s) Costi (distinti per centri di costo)

t) Eventuali note integrative e/o esplicative

Nota Operativa

Rispetto alla “forma” del documento “Piano di Zona” si suggeriscono le seguenti indicazioni:

- Il Piano di Zona deve essere presentato alla Amministrazione regionale sia in forma cartacea che su supporto informatico.
- È auspicabile che il Piano di Zona sia un documento non ponderoso ma, il più possibile, agile e contenuto nella lunghezza. Questo anche per favorire la più ampia diffusione presso la popolazione dell’Ambito territoriale dell’intero Piano di Zona o di suoi ampi stralci.
- È naturalmente possibile e desiderabile che, per ogni capitolo, siano presenti tutti gli allegati (tavole statistiche, schede di approfondimento, verbali di incontri, relazioni integrative...) ritenuti necessari sia per far comprendere i processi seguiti nella elaborazione del Piano di Zona che per documentare e giustificare adeguatamente le scelte e le indicazioni contenute nel piano stesso.